



ORDINANZA SINDACALE N.25 DEL 13 OTTOBRE 2026

Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 50, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 di regolamentazione degli orari degli esercizi commerciali nelle aree omogenee interessate della movida.

Validità: dal 16/10/2026 fino al 16/11/2026.

IL SINDACO

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 06 luglio 2026, sono state approvate le Linee di indirizzo per l'attuazione di misure a contrasto degli effetti negativi della movida in materia di inquinamento acustico e disturbo della quiete pubblica;
- con nota prot. n. 811149 del 27/07/2026 è stato avviato il procedimento al fine di permettere l'invio di eventuali osservazioni all'Amministrazione fino al 6 agosto 2026 secondo il percorso di ascolto e confronto già sperimentato dall'Amministrazione per la gestione delle questioni attinenti alla movida;
- I soggetti interessati, le associazioni, i pubblici esercizi e i diversi portatori di interesse, pubblici e privati sono stati invitati a presentare osservazioni in merito all'individuazione delle aree, alla loro perimetrazione e alle misure da introdurre;
- Le misure proposte, così come formulate dalla Delibera consiliare di indirizzo sono state:
 - divieto della vendita per asporto di bevande alcoliche dal lunedì alla domenica, dalle ore 24:00 alle ore 6:00.
 - orario massimo di chiusura degli esercizi e delle attività interessate è stabilito:
 - dalla domenica al giovedì alle ore 01:00 del giorno successivo;
 - il venerdì alle ore 02:00 del giorno successivo;
 - il sabato alle ore 03:00 del giorno successivo.

Rilevato che:

- in data 30/07/2026 sono state trasmesse le osservazioni del Sig. E. A., acquisite al prot. n. 824542;
- in data 30/07/2026 sono state trasmesse le osservazioni del Sig. A. B., acquisite al prot. n. 823882;
- in data 30/07/2026 sono state trasmesse le osservazioni del Sig. S. B., acquisite al prot. n. 823157;
- in data 30/07/2026 sono state trasmesse le osservazioni della Sig.ra M. M., acquisite al prot. n. 824449;
- in data 31/07/2026 sono state trasmesse le osservazioni della società One Piece S.r.l., acquisite al prot. n. 827159;

- in data 31/07/2026 sono state trasmesse le osservazioni del Sig. L. A., acquisite al prot. n. 827142;
- in data 31/07/2026 sono state trasmesse le osservazioni del Sig. M. S., acquisite al prot. n. 827176;
- in data 04/08/2026 sono state trasmesse le osservazioni dell'Associazione Amici della Pineta, acquisite al prot. n. 836977;
- in data 04/08/2026 sono state trasmesse le osservazioni del Sig. L. M., acquisite al prot. n. 839598;
- in data 05/08/2026 sono state trasmesse le osservazioni della società Culture Lab. S.r.l., acquisite al prot. n. 843703;
- in data 06/08/2026 sono state trasmesse le osservazioni della Sig.ra R. V., acquisite al prot. n. 845089;
- in data 06/08/2026 sono state trasmesse le osservazioni del Comitato Vivibilità Cittadina, acquisite al prot. n. 845082;
- in data 06/08/2026 sono state trasmesse le osservazioni del Sig. M. S., acquisite al prot. n. 845110;
- in data 06/08/2026 sono state trasmesse le osservazioni della Sig.ra B. P., acquisite al prot. n. 845155;
- in data 06/08/2026 sono state trasmesse le osservazioni del Sig. V. P., acquisite al prot. n. 846463;
- in data 06/08/2026 sono state trasmesse le osservazioni del Comitato Esercenti Napoli, acquisite al prot. n. 848985;

Considerato che:

- il Consiglio comunale, con deliberazione n. 92 del 06 luglio 2026, ha adottato gli indirizzi, finalizzati a regolare una disciplinata convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di pubblico esercizio e svago, riferibili tra l'altro alla salvaguardia della salute e alla qualità della vita della comunità amministrata, con la definizione di specifiche misure - indirizzate ai gestori dei pubblici servizi di somministrazione di alimenti e bevande - volte a prevenire e a contenere fenomeni di degrado e di disturbo alla quiete pubblica e privata, oltre che contrastare eventi di "malamovida" - indotta anche dal rumore cosiddetto "antropico";
- il Consiglio Comunale, in attuazione al disposto del TUEL art. 50, comma 7 del TUEL, ha altresì definito specifici indirizzi in materia di regolazione degli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi sulla base dei quali il Sindaco può, con proprie ordinanze, definire specifici orari di apertura e chiusura di tali esercizi;
- tra gli indirizzi formulati non si ritiene di poter accogliere le proposte volte a introdurre regimi di deroga o di esclusione dai divieti - previsti dalla Delibera di Consiglio 92 del 06 luglio 2026 — con riferimento alle attività al chiuso in possesso di nulla osta acustico, agli esercizi di vicinato e artigianali, nonché ai pubblici esercizi con superficie interna destinata alla somministrazione non inferiore a 20 mq — in quanto, come evidenziato dalle risultanze istruttorie e dai rilievi della Polizia Locale, l'inquinamento acustico e il disturbo alla quiete pubblica derivano principalmente dal fenomeno aggregativo diffuso e dal rumore antropico generato all'esterno dai clienti in stazionamento, cosicché la previsione di eccezioni legate alla superficie dei locali o alla conduzione dell'attività a porte chiuse determinerebbe un'inapplicabilità di fatto della misura, rendendo estremamente complessi e inefficaci i controlli da parte degli organi di vigilanza e compromettendo l'obiettivo primario di garantire un'uniforme e reale riduzione della pressione antropica a tutela del diritto alla salute e al riposo dei residenti;
- i compiti di coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali di qualsiasi tipologia, della attività artigianali in campo alimentare e non e dei pubblici esercizi rientrano nei tipici poteri esercitati attraverso ordinanze di contenuto ordinario, adottate dal Sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale nella sua qualità di responsabile dell'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 50 comma 7 del TUEL;
- sulla base dei suddetti indirizzi il Sindaco può, con proprie ordinanze, definire specifici orari di apertura e chiusura di tali esercizi, anche diversamente disciplinando tra l'attività condotta all'interno

del locale ovvero sul plateatico, conseguentemente al rilascio di specifica concessione di occupazione di suolo pubblico;

- tale delimitazione oraria può riguardare anche solo singoli esercizi o specifiche e determinate vie, quartieri, zone ed ambiti urbani maggiormente interessati da esigenze di regolare ed equilibrata coesistenza di funzioni residenziali ed attività commerciali, avuto riguardo alla rilevante presenza di locali, alla densità abitativa e alla morfologia dei luoghi;
- nell'ambito del procedimento di consultazione sono emerse chiare istanze contrapposte: da un lato, i residenti e i comitati territoriali richiedono una drastica riduzione delle emissioni sonore e una maggiore tutela della vivibilità notturna mediante il divieto assoluto di vendita per asporto di bevande dalle ore 22.00 e la chiusura dei dehors dalle ore 24:00, invocando la prevalenza del diritto costituzionale alla salute e al riposo (art. 32 Cost.); dall'altro, gli esercenti e le associazioni di categoria sollecitano la tutela della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), proponendo di sostituire i divieti generalizzati di asporto con il solo obbligo di utilizzo di contenitori non in vetro, di prevedere orari di apertura più ampi nel fine settimana e di escludere dalle restrizioni le attività svolte negli spazi interni idoneamente insonorizzati;
- il Comune di Napoli, in ossequio al principio di proporzionalità dell'azione amministrativa e del necessario temperamento delle esigenze del riposo e della quiete dei cittadini con quelle del commercio, ritiene di dover adottare azioni di contenimento dei rumori, disturbo, stazionamenti fuori dagli esercizi, anche invitando gli esercizi commerciali ad assumere presidi e misure atte a minimizzare gli impatti della propria attività commerciale e a contemperarne i riverberi nelle aree esterne anche con riferimento alla presenza dei plateatici concessi;
- le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo possono essere soddisfatte con l'introduzione di limitazioni di orari di vendita, con riferimento sia alla vendita e sia alla somministrazione d'asporto di bevande alcoliche, che maggiormente favorisce la consumazione e quindi l'aggregazione al di fuori dei locali commerciali e con la previsione di orari chiusura che vengono disciplinati secondo l'indirizzo del Consiglio, senza l'ulteriore tolleranza di 30 minuti per il riordino e la pulizia che deve avvenire entro l'orario stabilito;
- la presente ordinanza introduce la regolamentazione degli orari degli esercizi commerciali per le aree omogenee individuate nel corso dell'istruttoria ma non esaurisce le misure che possono essere adottate, in quanto, in caso di particolari esigenze, possono essere adottate le ordinanze previste dall'art. 9 della legge 447/1995;
- All'esito dei controlli e delle verifiche periodiche sull'efficacia delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, l'Amministrazione si riserva di adottare provvedimenti di rinnovo o di adeguamento delle misure orarie;

Dato atto che:

- le proposte in merito all'ampliamento delle aree omogenee sono state oggetto di attività istruttorie da parte delle unità della polizia locale, al fine di definire correttamente le aree interessate dalle segnalazioni di presunto inquinamento acustico da parte dei cittadini residenti;
- dai rilievi effettuati emerge che la presenza di numerosi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività artigianali di preparazione di alimenti e bevande d'asporto, esercizi di vicinato e di distributori automatici, facilita, in particolare nelle ore serali, il fenomeno aggregativo degli avventori in prossimità degli esercizi, dando luogo al fenomeno della "*malamovida*";
- le relazioni di servizio sono state trasmesse dalla Polizia Locale:
 - con nota prot. n. 969684 del 16/09/2026 la Polizia Locale – U.O. Vomero inviava al Servizio SUAP l'elenco delle aree interessate dal fenomeno della mala movida individuate in Piazza Luigi Vanvitelli, Via Alessandro Scarlatti, Via E. Alvino (tratto compreso da Via Scarlatti a Via Solimena), Via G. Merliani (tratto compreso da Via Cimarosa a Via Solimena), Via Luca Giordano e Via Aniello Falcone;

- con nota prot. n. 970644 del 16/09/2026 la Polizia Locale – U.O. Chiaia inviava al Servizio SUAP l'elenco delle aree interessate dal fenomeno della mala movida individuate in Via Santa Caterina a Chiaia, Via Filangieri, Piazza San Luigi e Via Francesco Petrarca;
- con nota prot. n. 1039400 del 30/09/2026 la Polizia Locale – U.O. Fuorigrotta-Bagnoli inviava al Servizio SUAP l'elenco delle aree interessate dal fenomeno della mala movida individuate in Via G.B. Marino, Via Lepanto e Via Cariteo;
- che con nota prot. n. 1038457 del 30/09/2026 la Polizia Locale – U.O. San Lorenzo inviava al Servizio SUAP l'elenco delle aree interessate dal fenomeno della mala movida individuate in Via Bellini, Via Carlo Doria e Via Micco Spadaro;
- che con nota prot. n. 1038498 del 30/09/2026 la Polizia Locale – U.O. Stella inviava al Servizio SUAP l'elenco delle aree interessate dal fenomeno della mala movida individuate in Viale dei Pini e Viale dei Tigli;

Ritenuto:

- Di dover disporre, per tutte le tipologie di esercizi pubblici di somministrazione, di vicinato, attività artigianali con preparazione di alimenti/bevande per asporto nonché distributori automatici nelle aree interessate comprendenti le aree omogenee:
 - Municipalità I quadrilatero baretti Chiaia (planimetria 1) e Via Santa Caterina a Chiaia, Via Filangieri, Piazza San Luigi e Via Francesco Petrarca;
 - Municipalità II Quartieri Spagnoli (planimetria 2), Centro Storico Antico (planimetria 3) e Via Bellini, Via Carlo Doria e Via Micco Spadaro;
 - Municipalità III: Viale dei Pini e Viale dei Tigli;
 - Municipalità V: Vomero (planimetria 4) e piazza Luigi Vanvitelli, Via Alessandro Scarlatti, Via E. Alvino (tratto compreso da Via Scarlatti a Via Solimena), Via G. Merliani (tratto compreso da Via Cimarosa a Via Solimena), Via Luca Giordano e Via Aniello Falcone;
 - Municipalità X Bagnoli Fuorigrotta (planimetria 5) e Via G.B. Marino, Via Lepanto e Via Cariteo;
- 1. il divieto della vendita e della somministrazione per asporto di bevande alcoliche dalle ore 24.00 alle ore 06.00 del giorno seguente;
- 2. l'orario massimo di chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione, di vicinato, attività artigianali con preparazione di alimenti/bevande per asporto nonché distributori automatici è stabilito:
 - dalla domenica al giovedì alle ore 01:00 del giorno successivo;
 - il venerdì alle ore 02:00 del giorno successivo;
 - il sabato alle ore 03:00 del giorno successivo.

Rilevato che:

- Il presente provvedimento è finalizzato alla disciplina degli orari degli esercizi commerciali ai sensi dell'art. 50 comma 7 del TUEL per cui esso non pregiudica, né assorbe, le ordinanze che sono state adottate o che, in presenza dei presupposti di legge, potranno essere adottate dal Sindaco ai sensi dell'art. 9 della l. 447/95, allo scopo di far cessare le immissioni sonore che superino la normale tollerabilità.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 50, comma 7;
- l'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977; -
- il D.Lgs. n. 114/1998;
- la legge regionale 21.04.2020 n. 7;
- la Legge n. 48/2017
- la Legge n. 447/1995;
- la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- il Piano di zonizzazione acustica, approvato con delibera di Consiglio comunale n° 204 del 21 dicembre 2001.

Sentiti gli Assessori al Turismo e alle Attività Produttive, alla Salute e al Verde e alla Polizia Locale e alla Legalità;

IL DIRIGENTE SUAP
Dott.ssa Antonietta Rubino

ORDINA

Dal 16.10.2026 al 16.11.2026, a tutte le tipologie di esercizi pubblici di somministrazione, di vicinato, attività artigianali con preparazione di alimenti/bevande per asporto nonché distributori automatici nelle aree omogenee:

- Municipalità I quadrilatero baretti Chiaia (planimetria 1) e Via Santa Caterina a Chiaia, Via Filangieri, Piazza San Luigi e Via Francesco Petrarca;
- Municipalità II Quartieri Spagnoli (planimetria 2), Centro Storico Antico (planimetria 3) e Via Bellini, Via Carlo Doria e Via Micco Spadaro;
- Municipalità III: Viale dei Pini e Viale dei Tigli;
- Municipalità V: Vomero (planimetria 4) e piazza Luigi Vanvitelli, Via Alessandro Scarlatti, Via E. Alvino (tratto compreso da Via Scarlatti a Via Solimena), Via G. Merliani (tratto compreso da Via Cimarosa a Via Solimena), Via Luca Giordano e Via Aniello Falcone;
- Municipalità X Bagnoli Fuorigrotta (planimetria 5) e Via G.B. Marino, Via Lepanto e Via Cariteo;

1. **il divieto della vendita e della somministrazione per asporto di bevande alcoliche dalle ore 24.00 alle ore 06.00 del giorno seguente.**
2. **La chiusura degli esercizi e delle attività interessate:**
 - **dalla domenica al giovedì alle ore 01:00 del giorno successivo;**
 - **il venerdì alle ore 02:00 del giorno successivo;**
 - **il sabato alle ore 03:00 del giorno successivo.**

AVVISA

- Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs n. 267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689.

- Che in caso di reiterazione, si procederà preliminarmente alla sospensione delle attività, ai sensi dell'art. 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), per un periodo da 1 a 30 giorni e, successivamente alla revoca del titolo;
- che sono fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, a seguito delle rilevazioni da parte degli organi tecnici competenti sull'efficacia delle misure assunte, in considerazione dell'evolversi della situazione di disturbo alla quiete pubblica, delle verifiche periodiche sull'osservanza dei divieti, delle proposte pervenute dagli interessati e dai controinteressati del presente provvedimento, anche in considerazione di quanto rilevato al punto precedente;

DEMANDA

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli per il rispetto e l'applicazione della presente Ordinanza.

DISPONE, altresì,

- la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web istituzionale e all'Albo Pretorio del Comune;
- l'efficacia del presente provvedimento a far data dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Napoli sul sito internet istituzionale www.comune.napoli.it ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Campania, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Sottoscritta digitalmente da
Il Sindaco
Gaetano Manfredi

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D. Lgs. 82/2005.